

ATTIVARE ACCOGLIENZE IN PARROCCHIA: ATTENZIONI GENERALI

IL CONFRONTO CON LA CURIA E GLI ADEMPIMENTI ESSENZIALI DI LEGGE

a cura di don Mauro Giorda
direttore area amministrativa Curia Metropolitana Torino

Le indicazioni riguardano le forme di “piccola accoglienza temporanea” in locali dello stabile in cui si trova la parrocchia o di eventuali alloggi/stabili di proprietà della parrocchia. Non riguardano la messa a disposizione di alloggi da parte di privati.

Il criterio di fondo che viene suggerito è di prendere contatti con Caritas o Pastorale dei Migranti **prima di iniziare ogni forma di accoglienza**. Entrambe gli ambiti pastorali possono dare indicazioni di metodo ed indirizzare correttamente all'iter da seguire per fare tutto nel migliore dei modi.

- 1. Dal punto di vista gestionale e burocratico è possibile predisporre spazi dedicati all'accoglienza temporanea di persone in difficoltà in locali della casa parrocchiale?**
Non ci sono motivi ostativi a priori, ma occorre valutare con attenzione l'opportunità per evitare di creare situazioni di inutile tensione e fare in modo che la cosa non diventi un “capestro” in caso di cambio di parroco.
- 2. Chi decide di predisporre spazi di accoglienza in casa parrocchiale? È sufficiente il parroco? Serve un assenso da parte del consiglio degli affari economici?**
La decisione formale spetta al parroco, ma è assolutamente bene che prima passi attraverso una condivisione con la comunità, soprattutto se la cosa comporta l'utilizzo di locali in precedenza dedicati ad altre attività o ancora in uso per altro. Il criterio è rendere l'accoglienza un “fatto della comunità” e non solo “del parroco e del gruppo caritativo”. Il passaggio con i membri del CPAE è utile visto che, in genere, l'iniziativa ha qualche costo anche dal punto di vista economico.
- 3. Quando la decisione è assunta si può procedere direttamente o è necessario avere l'assenso dalla Curia? A quale ufficio bisogna fare riferimento: a Caritas, a Pastorale dei Migranti (se si tratta di stranieri), a ufficio amministrativo, al Vicario Generale?**
Il confronto con la Curia è necessario per tutto ciò che riguarda le attività edili degli immobili parrocchiali e per quanto richiede contrattualità o esposizione bancaria e finanziaria. Dobbiamo, dunque, distinguere;
 - se si tratta di una accoglienza di pochissimi giorni (esempio una settimana), maturata per via di emergenza magari segnalata dalle istituzioni del territorio locale, se si hanno le condizioni minime ed indispensabili per non incorrere in illeciti, si può procedere direttamente, magari segnalando il prima possibile almeno a Caritas o Pastorale dei Migranti l'avvenuto inizio dell'accoglienza straordinaria;
 - se si tratta di accoglienza più lunga, oppure di affitto - accordo – piccolo inserimento allora è necessario avere prima uno scambio con l'Ufficio Economato della Curia per procedere al meglio alla definizione degli elementi formali che garantiscano il più possibile la parrocchia;
 - se si tratta di veri e propri affitti di alloggi di proprietà o di contratti a lungo periodo (esempio 4+4) va interpellato prima l'Ufficio Economato che deve dare un assenso;
- 4. Che procedura seguire per avere questo assenso? Chi deve contattare la Curia?**
In prima battuta il parroco dovrà telefonare mandare mail a amministrativo@diocesi.to.it Poi la cosa potrà anche essere seguita da un collaboratore della parrocchia;
- 5. Se per poter predisporre una accoglienza anche solo emergenziale occorresse fare qualche lavoro di ristrutturazione, occorre avere l'assenso dell'Ufficio Economato della Curia? Si possono utilizzare fondi otto per mille per la carità o vanno usati fondi proprio o fondi otto per mille per il culto e la pastorale?**
La procedura in questo caso è esattamente come nel caso di altre forme di ristrutturazione: va interpellato l'Ufficio Economato della Curia presentando l'istanza corredata dei necessari documenti

progettuali e le prospettive di costo/reperimento fondi. Se del caso l'istanza verrà valutata dai consigli economici della diocesi. Se i lavori generano una miglioria per l'immobile e aumentano il patrimonio del suo proprietario non è possibile utilizzare fondi otto per mille per la carità, salvo espliciti permessi da parte Curia/Vescovo/CEI. Per l'utilizzo degli altri otto per mille occorre la procedura solita di richiesta alla Curia;

6. Quando inizia l'accoglienza ci sono adempimenti di legge da mettere in atto (esempio la segnalazione alle forze dell'ordine, ...)?

Il Parroco, in qualità di legale rappresentante è tenuto a notificare la presenza dell'ospite alle autorità di Pubblica Sicurezza entro 2 giorni, attraverso una dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato, anche tramite pec. Nel caso di ospiti extracomunitari, la notifica è obbligatoria anche per periodi inferiori a 30 giorni. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

È, però, di grande importanza prima di accogliere una persona verificare se è in possesso di documenti, se ha una residenza nel comune dove sono accolti (anche fittizia come via Casa Comunale), se ha un progetto avviato con i servizi sociali (ad esempio per emergenza abitativa). È molto importante mettersi in rete con gli uffici pubblici che hanno la presa in carico per avviare un percorso di reinserimento abitativo: ne va della quasi impossibilità di poter allontanare l'ospite. Serve anche tenere d'occhio i permessi perché "scadono" e molti non richiedono il rinnovo. Sincerarsi anche della reale composizione del nucleo familiare: in vari casi le ospitalità non sono valide per i ricongiungimenti familiari.

7. Quante persone possiamo ospitare contemporaneamente perché resti una accoglienza occasionale per ragioni emergenziali o umanitarie e non si trasformi in residenza collettiva?

Se si tratta di un nucleo familiare e chiaro che viene accolto tutto il nucleo. Ma è opportuno non ospitare negli stessi spazi più nuclei familiari: la convivenza "forzata" non è mai facile da gestire. Nel caso di singoli l'esperienza consiglia di rimanere entro le due persone contemporaneamente. Meglio se in locali un po' separati gli uni dagli altri;

8. Come regolarsi per avere la copertura assicurativa nel caso capitasse qualche problema? Cosa dobbiamo inserire nella polizza usuale della parrocchia?

Ogni parrocchia è coperta da una assicurazione per i vari rischi più ricorrenti. È importante verificare che sia presente anche la clausola RC e che ci sia una copertura non solo in caso di danni a carico dell'ospite, ma anche per eventuali danni che l'ospite possa causare a terze persone. Se non ci fosse questa clausola sarebbe meglio aggiungerla a o contratto in essere;

9. Possiamo concedere la residenza nei locali parrocchiali per coloro che accogliamo?

La concessione della residenza è regolata da precise norme generali e da indicazioni locali. Tale concessione ha varie implicanze che inducono a suggerire di NON concedere la residenza, visto che si tratta di accoglienze tempi brevi. Lasciamo questa opportunità nei luoghi di accoglienza strutturati (esempio i co-housing) dove la cosa è possibile in virtù di una convivenza e della presenza di un "capo convivenza". Nel caso si tratti di una accoglienza a lungo periodo in un alloggio della parrocchia è possibile comportarsi come se si trattasse di normali inquilini. La residenza in convivenza è possibile anche in appartamenti, conviene informarsi sul sito del Comune di Torino dove c'è il modulo per l'apertura. È la modalità migliore per "gestire" chi può prenderla. Attenzione che, esclusi i senza dimora che mantengono casa comunale, la residenza spesso è necessaria per la continuità progettuale (casa popolare, permesso di soggiorno ...);

10. In quali casi è necessari stipulare un contratto con l'ospite (le tipologie saranno illustrate in un altro intervento), oppure è sufficiente una scrittura meno impegnativa?

È sempre meglio avere accordi scritti, anche nel caso si tratti di accoglienze a breve termine. Il contratto è indispensabile nel caso di vere locazioni di alloggi di proprietà parrocchiale e questi vanno concordati con la Curia e poi vanno adeguatamente depositati e registrati. Nel caso di accoglienze brevi è sufficiente la sottoscrizione da parte dell'ospitato di un "accordo di accoglienza temporanea" che null'altro è se non un regolamento essenziale, di pochi punti, che evidenzia i tempi di accoglienza, gli atteggiamenti di fondo da tenere, l'impegno a non subaffittare o a non introdurre altre persone senza il consenso della parrocchia. Solo nel primo caso si deve anche definire l'importo del contributo o affitto (se dovuto);

11. È possibile chiedere alle persone ospitate un corrispettivo in denaro, oppure chiedere loro di prestare qualche servizio in cambio dell'accoglienza?

Se si tratta di un vero e proprio affitto di appartamento, valgono tutte le indicazioni dei comuni contratti di affitto: si può – anzi si deve – chiedere il corrispettivo.

Se si tratta di una accoglienza breve in locali parrocchiali non va chiesto nessun canone, ma eventualmente solo la disponibilità dell'ospite - se gli sarà possibile e senza impegno – a contribuire alla conduzione del luogo dove viene accolto.

Invece, non è MAI opportuno chiedere qualsivoglia attività di servizio in parrocchia come corrispettivo dell'accoglienza. È certamente interessante incentivare le persone a rendersi disponibili nelle attività di volontariato che diventano, per gli ospiti, occasione di imparare, conoscere e farsi conoscere e, per la comunità, un aiuto nel superare gli stereotipi e i pregiudizi. L'aiuto diventa, quindi, reciproco: chi è aiutato restituisce a modo suo qualcosa alla comunità. Se l'ospite vuole in qualche modo sdebitarsi è possibile ascriverlo come "volontario temporaneo" (con un foglio scritto e firmato dalla persona), facendo attenzione di non dare alla persona un incarico fisso e prolungato: potrebbe venire denunciato come lavoro in nero, con conseguenze gravi per la parrocchia. In questo caso la copertura assicurativa è a carico della parrocchia;

12. Quali sono le conseguenze giuridiche se non adempiamo alle richieste di legge sull'accoglienza temporanea ed emergenziale?

Se ci fosse una denuncia si potrebbe incorrere in ammende pecuniarie anche di un certo rilievo. In qualche caso – spesso legato alle persone straniere senza permesso di soggiorno o a persone che si sono sottratte a provvedimenti cautelari comminati dal giudice – ci sono anche conseguenze penali. Entrambe ricadono sul legale rappresentante dell'ente;

13. Se giunti al termine del periodo pattuito di accoglienza, l'ospite non vuole andare via a chi possiamo rivolgerci per avere un sostegno verso la soluzione?

La questione è molto delicata. Per poter avere un provvedimento giuridico di sfratto è necessario avere un titolo giuridico non rispettato (ad esempio un contratto): un semplice accordo – seppur scritto – non è titolo con queste caratteristiche. Inoltre, ricorrere al giudice inevitabilmente andrebbe ad attivare una immagine poco in linea con l'idea della "Chiesa accogliente" e i giornali non se lo farebbero scappare. Dovesse capitare è opportuno parlarne con l'Ufficio Economato della Curia per capire insieme come sia possibile agire. Quindi, il percorso da fare è di natura **preventiva**. Prima di iniziare l'accoglienza è opportuno prendere contatti con i servizi sociali pubblici del territorio per far fare loro una "presa in carico" della persona e, magari, anche una sorta di progettazione personalizzata che faccia vedere esattamente la dimensione temporanea ed emergenziale dell'accoglienza parrocchiale in attesa di una soluzione istituzionale.